

AFFIDO CONDIVISO

Diversamente genitori



Legge n. 54 del 2006

- Diritto alla bigenitorialità
- Tipi di affidamento
- Esercizio della potestà
- I tempi dei figli
- Assegnazione della casa familiare
- Assegno di mantenimento
- Ascolto del minore
- I nonni e i parenti

Interesse del minore

Art. 6 Legge sul divorzio (n. 898/70)
“Il Giudice deve adottare ogni provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa [...]”.



Interesse del minore

Art. 155 c.c. (ante affido condiviso)

“Il Giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”.



Diritto alla bigenitorialità

Art. 155, 1°co., c.c.

“Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi [...]”.



Diritto alla bigenitorialità

Art. 155, 1°co.,c.c.

“[...] e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.”



Diritto alla bigenitorialità

Art. 155, 2° co., c.c.

“[...] il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.”



Tipi di affidamento

- Affidamento esclusivo
- Affidamento condiviso



L'affidamento esclusivo

Art. 155 bis c.c.

L'affidamento monogenitoriale soltanto quando quello condiviso si riveli contrario all'interesse del minore



Richiesta di affidamento esclusivo infondata

- Il richiedente può essere privato dell'affido condiviso
- perdere il collocamento del minore
- subire una limitazione dei tempi di permanenza con la prole



L'affidamento condiviso

Ciascun genitore
spartisce con l'altro
la cura e i compiti
educativi del figlio



Esercizio della potestà

La potestà genitoriale spetta ad entrambi i genitori in modo pieno ed equilibrato



La potestà genitoriale

- Questioni di ordinaria amministrazione
- Scelte di maggiore interesse



Questioni di ordinaria amministrazione

Art. 155, 3° co., c.c. *“Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente”*



L'inadempimento alle condizioni dell'affidamento

- Mancato rispetto dei tempi di permanenza con il minore
- Ostruzionismo o impedimento al diritto di visita all'altro genitore
- Mancato pagamento dell'assegno di mantenimento
- Disinteresse o ostruzionismo nell'esercizio congiunto della potestà



Provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni

Art. 709 ter, 2°co., c.p.c.

- Ammonizione del genitore inadempiente
- Risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore
- Risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro
- Condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa o pecuniaria

Provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni

Può essere perseguito penalmente:

- Chi viola gli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.
- Chi impedisce il rispetto dei tempi di permanenza del figlio presso l'altro genitore ex art. 388 c.p.

Il tempo dei figli

La ripartizione tra i tempi del padre e della madre deve rispondere ad esigenze organizzative e di stabilità del minore



Il tempo dei figli

- Le abitudini acquisite durante la convivenza
- L'età del bambino
- Non esistono regole fisse



Assegnazione della casa familiare

**Art. 155 quater,
1°co., c.c.**

*“Il godimento della
casa familiare è
attribuito tenendo
prioritariamente conto
dell’interesse dei figli”.*



La revoca dell'assegnazione

- Nel caso in cui l'assegnatario non abiti nella casa familiare
- Cessi di abitare stabilmente nella casa familiare
- Conviva *more uxorio*
- Contragga nuovo matrimonio



Come si dividono i mobili

- Assegnatario:
mobili,
elettrodomestici,
suppellettili, quadri,
oggetti di arredo
- Non assegnatario:
effetti personali



Assegno di mantenimento per i figli minorenni

**Principio
di proporzionalità:**
oggi il mantenimento
dei figli è in
proporzione al reddito
di ciascuno dei
genitori



Quantificazione dell'assegno di mantenimento

Si dovrà tener conto:

- Delle attuali esigenze del figlio
- Del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori



Quantificazione dell'assegno di mantenimento

- Dei tempi di permanenza presso ciascun genitore
- Delle risorse economiche di entrambi i genitori
- Della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore



Mantenimento diretto

Quando un figlio è con un genitore è lui che provvede al soddisfacimento delle esigenze del momento



Assegno di mantenimento per i figli maggiorenni

- L'assegno deve essere disposto solo se necessario
- Di regola viene versato direttamente al figlio maggiorenne, a meno che il giudice non decida diversamente.



L'ascolto dei minori

Art. 4 Legge divorzio

Il giudice qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età dispone l'audizione del figlio minore



L'ascolto dei minori

Art. 155 sexies c.c.

Il giudice dispone l'audizione del figlio minore che ha compiuto gli anni dodici e quando di età inferiore ove è capace di discernimento



Come si ascolta il minore?

- Fuori dall'orario scolastico
- In ambiente adeguato
- A porte chiuse
- Con l'ausilio di uno psicologo o di un pedagogo



Mediazione Familiare

Il Giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti provvisori, per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione.



“Il Natale non sarebbe più stato Natale senza che tutta la famiglia fosse presente, dissi io, quindi tanto valeva non celebrarlo affatto. Ma poi arrivò Natale, e noi lo celebriamo senza di te. Non fu la stessa cosa. Ma fu Natale comunque”.

David Leavitt

